

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì 21 agosto 1995

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.  Scioglimento del consiglio comunale di Tolve . . . . Pag. 4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.  Scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia. Pag. 3	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.  Scioglimento del consiglio comunale di Sorrento. . . Pag. 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.  Scioglimento del consiglio comunale di San Giuliano del Sannio. Pag. 3	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.  Scioglimento del consiglio comunale di Seregno . . . Pag. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.  Scioglimento del consiglio comunale di Guarcino . . Pag. 4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.  Sostituzione del commissario straordinario del comune di Monastir . . . . . Pag. 6

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero del tesoro**

DECRETO 4 agosto 1995.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997 . . . . .** Pag. 7

**Ministero dell'interno**

DECRETO 31 luglio 1995.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di sindaco del comune di Massa Lubrense . . . . .** Pag. 9

**DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI****Comitato interministeriale  
per la programmazione economica**

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1995.

**Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Humatrope 4 U.I. . . . .** Pag. 10

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Università di Catania**

DECRETO RETTORALE 1° agosto 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . .** Pag. 10

**Università di Torino**

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . .** Pag. 15

**CIRCOLARI****Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

**CIRCOLARE 7 agosto 1995, n. 102/95.**

**Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione. . . . .** Pag. 16

**Ministero dei lavori pubblici**

**CIRCOLARE 19 aprile 1995, n. US/482.**

**Dighe di ritenuta - Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio . . . . .** Pag. 22

**Ministero delle risorse  
agricole, alimentari e forestali**

**CIRCOLARE 19 luglio 1995, n. 5.**

**Modifica della circolare 26 ottobre 1994, n. 6, che detta disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi soggetta a compensazione finanziaria CE . . . . .** Pag. 24

**Ministero dell'interno**

**CIRCOLARE 15 maggio 1995, n. 559/C.25372.10171(3).**

**Collezionismo di armi. . . . .** Pag. 25

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero dell'interno:**

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario . . . . . Pag. 26

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare. . . . . Pag. 26

**Ministero della sanità:**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare un legato . . . . . Pag. 26

Dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali raccolti ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 . . . . . Pag. 26

**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 18 agosto 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . Pag. 32

**Regione Friuli-Venezia Giulia:** Scioglimento d'ufficio di una società cooperativa con nomina di commissario liquidatore . . . . . Pag. 32

**RETTIFICHE****AVVISI DI RETTIFICA**

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995). . . . . Pag. 32

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 luglio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed il sindaco nella persona del prof. Francesco Laiso;

Considerato che il predetto amministratore, in data 4 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

SCOGNAMIGLIO PASINI

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Francesco Laiso.

Il citato amministratore, in data 4 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari).

Roma, 10 luglio 1995

*Il Ministro dell'interno* CORONAS

95A4912

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 luglio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Giuliano del Sannio.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di San Giuliano del Sannio (Campobasso) ed il sindaco nella persona del dott. Rosario De Matteis;

Considerato che, in data 17 maggio 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Giuliano del Sannio (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

SCOGNAMIGLIO PASINI

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di San Giuliano del Sannio (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Rosario De Matteis.

Il citato amministratore, in data 17 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giuliano del Sannio (Campobasso).

Roma, 10 luglio 1995

*Il Ministro dell'interno: CORONAS*

95A4913

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 luglio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Guarcino.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto che il consiglio comunale di Guarcino (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guarcino (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Egidio Di Meo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

**SCOGNAMIGLIO PASINI**

*CORONAS, Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Guarcino (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 giugno 1995, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Frosinone ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guarcino (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Egidio Di Meo.

Roma, 10 luglio 1995

*Il Ministro dell'interno: CORONAS*

95A4915

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 luglio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Tolve.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Tolve (Potenza) ed il sindaco nella persona del sig. Mattia Franco Carmelo;

Considerato che il predetto amministratore, in data 24 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tolve (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

SCOGNAMIGLIO PASINI

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Tolve (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mattia Franco Carmelo.

Il citato amministratore, in data 24 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tolve (Potenza).

Roma, 10 luglio 1995

*Il Ministro dell'interno. CORONAS*

95A4914

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 luglio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sorrento.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sorrento (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, e composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorrento (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Armogida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

SCOGNAMIGLIO PASINI

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Sorrento (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 e 13 giugno 1995, da tredici membri del corpo consiliare

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 007798/Gab./EE.LL. del 15 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sorrento (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Armogida.

Roma, 10 luglio 1995

*Il Ministro dell'interno CORONAS*

95A4916

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 luglio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Seregno.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Seregno (Milano) ed il sindaco nella persona della sig.ra Evita Bovolato;

Considerato che, in data 6 giugno 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Seregno (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

**SCOGNAMIGLIO PASINI**

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Seregno (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Evita Bovolato.

Il citato amministratore, in data 5 giugno 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle contestuali dimissioni presentate dagli assessori tutti, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Milano, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del rag. Giuseppe Resta, con i poteri spettanti alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Seregno (Milano).

Roma, 10 luglio 1995

*Il Ministro dell'interno: CORONAS*

95A4917

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 luglio 1995.

**Sostituzione del commissario straordinario del comune di Monastir.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto il proprio decreto, in data 10 maggio 1995, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Monastir (Cagliari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona della dott.ssa Paola Dessì;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal predetto funzionario, in data 30 maggio 1995, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Pasqua Cosenza è nominata commissario straordinario al comune di Monastir (Cagliari), in sostituzione della dott.ssa Paola Dessì, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

**SCOGNAMIGLIO PASINI**

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A4918

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1995.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

#### Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° giugno 1995, a quella n. 6, di scadenza 1° dicembre 1997.

#### Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e,

nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

#### Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036707», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 22 dicembre 1994 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 94,45 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° dicembre 1994 - Roma, 1° dicembre 1994; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a

secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, e riportato «n. 811550 di pos. (Serie IV)».

#### Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

#### Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° dicembre 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 22 dicembre 1994 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, e riportata la leggenda «036707», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

#### Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,50% - 1° dicembre 1994/1997».

#### Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltretutto colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamena.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.



Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1995

p. *Il dirigente generale capo del servizio*: LAGONA

94A4920

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 luglio 1995.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di sindaco del comune di Massa Lubrense.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Tommaso Staiano è stato rieletto sindaco del comune di Massa Lubrense (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 81, 110, 317 del codice penale;

Visto che durante il periodo di carcerazione ha operato nei confronti del sig. Tommaso Staiano la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata;

Visto, altresì, che a carico del citato amministratore risultano pendenti diversi altri procedimenti penali;

Considerato che la reintegra del sig. Tommaso Staiano nella carica di sindaco, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Tommaso Staiano dalla carica di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Tommaso Staiano è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Massa Lubrense (Napoli).

Roma, 31 luglio 1995

*Il Ministro*: CORONAS

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Tommaso Staiano è stato rieletto sindaco del comune di Massa Lubrense (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 6 maggio 1995, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal g.1 p. presso il tribunale di Torre Annunziata, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di concussione continuata in concorso.

In particolare, il sig. Staiano avrebbe, abusando della propria qualità prima di assessore e poi di sindaco rivestita all'epoca dei fatti, indotto alcuni imprenditori a consegnargli, mediante una terza persona, notevoli somme di denaro.

Inoltre, a carico del sig. Tommaso Staiano risultano pendenti altri procedimenti penali per i reati di abuso di ufficio, interesse privato in atti d'ufficio continuato in concorso e violazione dei sigilli.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato e la conseguente reintegra del sig. Tommaso Staiano nella carica di sindaco ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza delle vicende processuali che ha coinvolto il citato amministratore.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di sindaco, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenza, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopracitata.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Massa Lubrense.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Tommaso Staiano dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi prego, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Massa Lubrense (Napoli).

Roma, 18 luglio 1995

*Il direttore generale*: SORGI

95A4919

## DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1995.

**Publicazione del prezzo della specialità medicinale Humatrope 4 U.I.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III - n. 1516 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Eli Lilly Italia S.p.a., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 79/1992, del prezzo proposto dalla menzionata società per la specialità medicinale «Humatrope 4 U.I.»;

Considerato che tale sentenza è stata notificata in data 24 settembre 1993 al CIP e che è passata in giudicato il 23 novembre 1993;

Considerato che il medesimo organo giurisdizionale, pronunciando su analoghe fattispecie, preso atto che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante, con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalle società ricorrenti per le specialità medicinali, insieme agli elementi identificativi delle stesse;

Visto l'atto in data 27 luglio 1995 con il quale la Eli Lilly Italia S.p.a. ha diffidato il CIPE in persona del presidente in carica a dare esecuzione alla citata sentenza, con la pubblicazione del prezzo a suo tempo proposto;

Ritenuto di poter provvedere a tale pubblicazione in qualità di direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Considerato che il prezzo di seguito indicato non ha autonomia vigenza, ma costituisce soltanto la base di calcolo per il prezzo determinato secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE del 25 febbraio 1994;

Considerato altresì che l'operatività del sistema di calcolo dei prezzi di cui alla menzionata deliberazione è stata sospesa per l'anno 1995, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, del prezzo proposto dalla Eli Lilly Italia S.p.a. per la seguente specialità medicinale:

HUMATROPE 4 U.I.

026962011

L. 114.900.

Roma, 10 agosto 1995

*Il direttore generale:* BITETTI

95A4921

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 1° agosto 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

#### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia del 4 marzo 1994, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 23 aprile e dell'8 giugno 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 26 ottobre 1994 prot. n. 1976/94 con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 7 ottobre 1994, qui pervenuta il 1° agosto 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 654 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è depennata la scuola per «Tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale»; sono soppressi il capo VIII - Scuola diretta a fini speciali per «Tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale» e gli articoli da 735 (ex 687) a 743 (ex 695).

Nella parte quarta al capo I col n. 12 e lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il diploma universitario in «Riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Dopo l'art. 836 e sempre con lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

#### Capo XIII

##### DIPLOMA UNIVERSITARIO IN RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

#### Art. 837.

##### Finalità, organizzazione generale, norme di accesso

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è istituito il corso di diploma universitario in tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, articolato nei seguenti indirizzi:

- a) riabilitativo;
- b) socio-psicoterapico;
- c) sociale.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, verranno istituiti corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito in 25 in base ai criteri generali stabiliti dal Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria, coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del I anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del II anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al III anno di corso, in soprannumero, per non oltre il 15% dei posti disponibili al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

#### Art. 838.

##### Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività

pratiche e di studio guidate (I anno 650 ore, II anno 620 ore, III anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel I anno (360 per semestre), 900 ore nel II anno (450 per semestre), 1250 ore nel III anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti, nei singoli corsi integrati.

Sono attivate, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di I e di II fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto, altresì, a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al I anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati, compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti, di norma, al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzioni delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza

nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

#### I Anno - I semestre

##### AREA A. Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

##### A.1 - Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;  
biofisica;  
statistica medica;  
informatica generale.

##### A.2 - Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

##### A.3 - Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;  
anatomia umana;  
neuroanatomia.

##### A.4 - Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;  
biologia cellulare;  
genetica generale.

##### A.5 - Inglese scientifico.

A.6 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

#### I Anno - II semestre

##### AREA B. Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa della dimensione umana e del linguaggio.

##### B.1 - Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;  
fisiologia umana;  
neurofisiologia.

##### B.2 - Corso integrato di psicologia:

psicologia;  
psicomatria.

##### B.3 - Corso integrato di fonetica e linguistica:

fonetica;  
linguistica.

B.4 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

*II Anno - I semestre*

AREA C. Patologia generale, farmacologia, igiene e psicopatologia (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve entrare nella dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della patologia generale, della fisiopatologia, della farmacologia, dell'igiene e della patologia psichica.

C.1 - Corso integrato di patologia generale, fisiopatologia generale e neuropatologia:

patologia generale;  
fisiopatologia generale;  
neuropatologia.

C.2 - Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia:

farmacologia;  
psicofarmacologia.

C.3 - Corso integrato di igiene e medicina sociale:

igiene;  
medicina sociale.

C.4 - Corso integrato di psicopatologia generale dell'età evolutiva ed involutiva:

psicopatologia generale;  
psicopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva;  
geriatria.

C.5 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

## INDIRIZZO RIABILITATIVO

*II Anno - II semestre*

AREA D. Psichiatria, psicoterapia, neuropsicologia, riabilitazione psicomotoria del linguaggio e della visione (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere il campo specifico della psichiatria, gli elementi di base della psicoterapia per acquisire tecniche specifiche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione.

D.1 - Corso integrato di psichiatria:

psichiatria.

D.2 - Corso integrato di psicoterapia, psicologia cognitivista e neuropsicologia:

psicoterapia;  
psicologia cognitiva;  
neuropsicologia.

D.3 - Corso integrato di tecniche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione:

tecniche della riabilitazione psicomotoria e dell'apprendimento;  
tecniche riabilitative del linguaggio;  
ottica fisica, fisiopatologia e tecniche riabilitative specifiche.

D.4 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

*III Anno - I semestre*

AREA E. Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente entra direttamente in contatto con la riabilitazione psichiatrica e con tecniche specifiche riabilitative e cognitive di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e di musicoterapia.

E.1 - Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale:

riabilitazione psichiatrica generale.

E.2 - Corso integrato di terapia comportamentale cognitiva e di terapia occupazionale:

terapia comportamentale e cognitiva;  
terapia occupazionale.

E.3 - Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche:

tecniche di animazione teatrale;  
musicoterapia.

E.4 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

AREA F. Riabilitazione psichiatrica infantile e geriatrica (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche legate all'infanzia ed all'età evolutiva.

F.1 - Corso integrato di riabilitazione speciale psicosomatica:

riabilitazione speciale psicosomatica.

F.2 - Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile:

riabilitazione psichiatrica infantile.

F.3 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

## INDIRIZZO SOCIO-TERAPICO

*II Anno - II semestre*

AREA G. Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente studia il campo specifico della psichiatria, gli elementi generali della psicoterapia ed i fondamenti della psicopedagogia.

G.1 - Corso integrato di psichiatria:  
psichiatria.

G.2 - Corso integrato di psicoterapia e relazione psicoterapica:

elementi di psicoterapia;  
relazione psicoterapica.

G.3 - Corso integrato di psicopedagogia:  
psicopedagogia.

G.4 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

*III Anno - I semestre*

AREA H. Dinamiche istituzionali, gruppo di discussione, psicoterapia di gruppo, psicoterapia familiare (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente acquisisce conoscenze e pratica delle complesse dinamiche interrelazionali istituzionali dei gruppi-discussione microsociologici, della psicoterapia di gruppo e dell'approccio valutativo e psicoterapeutico familiare.

H.1 - Corso integrato di dinamiche istituzionali e dei gruppi di discussione microsociologici:  
dinamiche interrelazionali istituzionali;  
gruppi di discussione microsociologici.

H.2 - Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare:

psicoterapia di gruppo;  
dinamiche e psicoterapia familiare.

H.3 - Corso integrato di sociologia:

sociologia familiare;  
sociologia dei piccoli gruppi.

H.4 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

*III Anno - II semestre*

AREA I. Psicoterapia di gruppo, comunità terapeutica (crediti 5).

Obiettivo: lo studente approfondisce la conoscenza della psicoterapia di gruppo e studia l'organizzazione e la cognizione e le dinamiche della comunità terapeutica psichiatrica

I.1 - Corso integrato di psicoterapia di gruppo:  
psicoterapia di gruppo.

I.2 - Corso integrato di comunità terapeutica:  
comunità terapeutica psichiatrica.

I.3 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (625 ore).

## INDIRIZZO SOCIALE

*II Anno - II semestre*

AREA L. Psichiatria, psicoterapia, sociologia ed economia.

Obiettivo: lo studente apprende la patologia psichiatrica e gli elementi generali di psicoterapia, contemporaneamente alla dimensione sociologica ed economica della società umana.

L.1 - Corso integrato di psichiatria:  
psichiatria.

L.2 - Corso integrato di psicoterapia:  
elementi base della psicoterapia.

L.3 - Corso integrato di sociologia ed economia:  
sociologia;  
economia.

L.4 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

*III Anno - I semestre*

AREA M. Diritto pubblico, lavorativo, della famiglia, della tutela del minore, psichiatria sociale e transculturale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti giuridici di base riguardanti il diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore, contemporaneamente allo studio delle basi sociali e transculturali della psichiatria.

M.1 - Corso integrato di diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore:

elementi di diritto pubblico;  
diritto della famiglia e della tutela del minore;  
legislazione lavorativa.

M.2 - Corso integrato di psichiatria sociale e transculturale:

psichiatria sociale;  
psichiatria transculturale.

M.3 - Corso integrato di sociologia:

sociologia sanitaria;  
sociologia della comunicazione;  
sociologia della devianza.

M.4 - Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

*III Anno - II semestre*

AREA N. Psichiatria forense e legislazione psichiatrica, servizi sociali, teoria del nursing (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti degli aspetti forensi della psichiatria e l'evoluzione psichiatrica contemporaneamente all'organizzazione dei servizi sociali psichiatrici ed alla teoria e pratica del nursing.

N.1 - Corso integrato di psichiatria forense e legislazione psichiatrica:

psichiatria forense;  
legislazione psichiatrica.

N.2 - Corso integrato dell'organizzazione dei servizi sociali e della teoria del nursing:

servizi sociali psichiatrici;  
teoria del nursing (sussidi, organizzazione dell'assistenza familiare).

N.3 - Attività tutoriale e di tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica e di servizi di assistenza domiciliare psichiatrici (625 ore).

Art. 839.

*Organizzazione didattica  
verifiche di profitto, esame finale*

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini, possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione di esame finale relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri interessati non comunicano detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera, riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il possesso del diploma delle scuole dirette a fini speciali di tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di assistente sociale psichiatrico, consente l'iscrizione al terzo anno del corso di diploma universitario di riabilitazione psichiatrica e psicosociale con l'obbligo di superare gli esami non previsti nel piano di studi della scuola di provenienza e quindi non sostenuti.

In caso di discipline con denominazione simile, la decisione spetta al consiglio della struttura didattica. Analogamente gli iscritti ai vari anni delle scuole dirette a fini speciali anzidette e gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia possono passare ai corrispondenti anni del diploma universitario di tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, sempre con la riserva di superare gli esami non previsti dall'ordinamento di partenza e, quindi, non sostenuti.

In questi casi gli studenti che chiedono il passaggio al corso di diploma in tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, vengono iscritti in soprannumero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 1° agosto 1995

*Il rettore:* RIZZARELLI

95A4900

## UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche (sede di Torino) nella riunione del 25 gennaio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 20 febbraio 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 21 marzo 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 24 (Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale), relativo al corso di diploma universitario in servizio sociale, facoltà di scienze politiche (sede di Torino), viene aggiunto il seguente comma:

«Il diploma è attivato nelle sedi di Torino, Cuneo e Novara».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 agosto 1995

*Il rettore:* DIANZANI

95A4901

## CIRCOLARI

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 7 agosto 1995, n. 102/95.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.

*Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro*

*Alle regioni assessorati alla sanità*

*Alle OO.SS. dei datori di lavoro*

*Alle OO.SS. dei lavoratori*

e, per conoscenza

*Al Ministero della sanità*

*Al Ministero dell'industria*

*Al Ministero degli interni*

*Al dipartimento delle politiche comunitarie*

#### PREMESSA

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le considerazioni qui di seguito esposte costituiscono un primo approccio ai problemi applicativi, derivanti dalla rilevanza delle innovazioni apportate al sistema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, che si è ritenuto urgente ed opportuno fornire, in considerazione della attuale fase di prima introduzione della nuova disciplina.

Ulteriori e più analitici interventi saranno effettuati successivamente, con l'ausilio della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni —

in corso di rinnovo nella sua composizione, proprio per svolgere le nuove attribuzioni previste dall'art. 26 del decreto legislativo in oggetto — e quindi con il confronto di tutti i soggetti interessati, autorità pubbliche e parti sociali.

#### 1. Collegamento con la normativa previgente.

Preliminarmente occorre rammentare che il decreto legislativo nel suo complesso non comporta che modifiche limitate alla precedente normativa, in quanto è soprattutto mirato ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro.

Le innovazioni tendono, infatti, ad istituire nell'azienda un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante:

la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati,

la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,

l'organizzazione di un servizio di prevenzione i cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore di lavoro, tra cui il responsabile del servizio — che può essere scelto anche nell'ambito dei dirigenti e dei preposti — e che possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore di lavoro.

La legislazione precedente pertanto rimane in vigore, salvo i casi di espressa o tacita abrogazione, quale termine obbligatorio di riferimento per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.



## 2. La valutazione del rischio.

Presupposto della nuova disciplina è, come detto, l'individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità, effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici o strumentali.

A tale riguardo appare opportuno riportare di seguito, ai fini di una uniforme comprensione dei termini usati, le definizioni dei termini «pericolo», «rischio» e «valutazione del rischio» così come accettati a livello comunitario:

**pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni;

**rischio:** probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore;

**valutazione del rischio:** procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Si comprende così che la valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza. In tale contesto, naturalmente, si potrà confermare le misure di prevenzione già in atto, o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza.

L'atto finale di detta procedura è costituito dal documento ex art. 4, comma 2, documento che diviene punto di riferimento del datore di lavoro, e di tutti gli altri soggetti aziendali che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza.

Premesse che restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro l'individuazione e l'adozione dei criteri di impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi — della quale è chiamato a rispondere in prima persona — si ritiene comunque utile illustrare con qualche maggior dettaglio quanto disposto dal citato art. 4, comma 2.

Si ricorda inoltre che, per le piccole e medie aziende, è in via di predisposizione il decreto interministeriale che recherà, come previsto dall'art. 4, comma 9, le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali relativi alla valutazione del rischio.

Riguardo alla relazione sulla valutazione (art. 4, comma 2, lettera *a*), si dovranno fornire indicazioni almeno su:

le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;

le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;

il grado di coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale proposito si rammenta che le modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza dovranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva, e solo in subordine dal Ministero del lavoro, se venisse comunicata l'impossibilità di raggiungere un accordo, circostanza per ora non verificatasi. A tale proposito si chiarisce che la valutazione del rischio deve comunque essere effettuata entro la scadenza stabilita, anche se la consultazione del rappresentante per la sicurezza non potesse essere effettuata che in epoca successiva;

le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.

Per quel che concerne i criteri adottati (art. 4, comma 2, lettera *a*), si dovranno fornire indicazioni almeno su:

1. pericoli e rischi correlati;

2. le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (a tale riguardo si precisa che per gruppi particolari si devono intendere quelle categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi, evidenziate, naturalmente, a seguito della valutazione dei rischi);

3. i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;

4. gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.), per giungere alle medesime conclusioni di cui ai punti 3 e 4.

Relativamente alle indicazioni sulle misure di protezione e prevenzione definite (art. 4, comma 2, lettera *b*), sarà opportuno illustrare:

gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione, e quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;

le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;

l'elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

Relativamente al programma di attuazione delle misure di prevenzione (art. 4, comma 2, lettera *c*), sarà opportuno illustrare:

l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

il programma per l'attuazione ed il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;

il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell'azione di controllo.

Il documento in questione dovrà poi essere accompagnato da ogni utile documentazione, in particolare da quella specificamente indicata nei singoli titoli e capi del decreto legislativo.

È appena il caso infatti di sottolineare che ogni qualvolta in una normativa particolare riguardante la sicurezza sul lavoro, quali il decreto legislativo n. 277/91 o i titoli specifici contenuti nello stesso decreto legislativo 626/94, si richieda una specifica valutazione di un rischio particolare, detta valutazione dovrà essere integrata come complemento essenziale nella più generale valutazione del rischio di cui si parla nell'art. 4, comma 2.

### 3. Entrata in vigore delle nuove norme.

Il decreto in questione ha disposto decorrenze differenziate della applicazione di alcune delle norme ivi contenute.

Si deve innanzitutto ricordare che il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, reiterativo dell'analogo decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, ha differito al 1° marzo 1995 l'applicazione delle disposizioni aventi decorrenza inferiore a tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Occorre poi soprattutto sottolineare che il termine del 27 novembre 1995, fissato dall'art. 96, entro il quale il datore di lavoro deve assolvere a tutti gli obblighi disposti dall'art. 4, non è da considerare una proroga generalizzata, surrettiziamente implicita nel decreto stesso, senza una precisa motivazione tecnica. Infatti, nel fissare tale scadenza, si è doverosamente tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'organizzazione del nuovo sistema di prevenzione da parte del datore di lavoro, sistema che prevede passaggi organizzativi e strumentali complessi, anche al fine di un loro coordinato adempimento, nell'ottica di sistema prima ricordata.

Quindi, per tutte le disposizioni che si traducono in specificazione degli aspetti organizzativi, funzionali all'assolvimento degli obblighi posti dall'art. 4, la decorrenza dell'obbligo di attenersi a tali disposizioni è fissata alla data del 28 novembre 1995, in vista della quale naturalmente il datore di lavoro avrà cura di avviare e portare avanti le procedure necessarie, secondo un'adeguata programmazione temporale e finanziaria.

Sono quindi entrate in vigore solo quelle disposizioni che configurano situazioni giuridiche, siano esse obblighi o diritti, tali da non richiedere la preventiva attivazione di adempimenti di natura organizzativa.

Ciò non significa naturalmente che, nelle more dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 4, si realizzi una sorta di vacanza di qualsiasi forma di tutela nei confronti del lavoratore, in quanto — come già si è osservato — continuano ad aver vigore tutte indistintamente le norme della precedente legislazione, ivi comprese fino al 27 novembre — anche quelle abrogate, considerato non solo che la tutela della salute è un diritto costituzionalmente garantito, ma che il datore di lavoro ha comunque un obbligo generale di salvaguardia della integrità psicofisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile.

## Titolo I

### 4. Significato del termine «stabilimento».

È opportuno chiarire che il termine «stabilimento», che peraltro compare esclusivamente all'art. 2, comma 1, lettera *b*), è stato usato nella medesima accezione lessicale del termine «unità produttiva» che appare nella successiva lettera *c*) e in altre numerose disposizioni del decreto legislativo in esame.

Infatti, dal momento che detto provvedimento comprende nel suo campo di applicazione tutte le attività di produzione di beni o servizi esercitate da soggetti privati o pubblici, è sembrato più appropriato riferirsi all'unità produttiva, intesa a sua volta come la struttura dell'azienda produttrice di beni o di servizi, dotata di autonomia tecnico-funzionale e l'uso del termine stabilimento nella citata lettera *a*), è dovuto soltanto ad una non completa armonizzazione lessicale del testo.

### 5. Medico competente.

In relazione alla definizione di tale figura professionale, nell'art. 2, comma 1, lettera *d*), giova precisare che non si è inteso estendere — in una sede del resto solo definitiva e quindi impropria — l'area di intervento del medico competente, generalizzandola a tutti i settori di cui all'art. 1.

L'area di intervento del medico competente è quindi quella definita nell'art. 16, comma 1, ove si precisa che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente ai sensi del successivo comma 2, è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione precedente (o anche quella di futura emanazione) faccia espressa previsione dell'intervento del medico competente, come ad esempio nel caso della tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. n. 303/56, del D.Lgs. n. 277/91, ovvero dei titoli V, VI, VII ed VIII del decreto legislativo 626/94 di che trattasi.

### 6. Art. 6 - Obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori.

In relazione all'art. 6 si precisa che, nel caso della locazione finanziaria — considerato che oggetto del contratto è una prestazione di natura esclusivamente finanziaria come già desumibile dalla legge 2 maggio 1983, n. 178, di interpretazione autentica dell'art. 7 del D.P.R. n. 547/55 — il locatore finanziario è tenuto ad accertarsi unicamente che il bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge.

Peraltro tale interpretazione esclude che possano essere considerati alla medesima stregua degli operatori finanziari di cui alla citata legge n. 178/83, anche i soggetti che esercitano il cosiddetto «leasing operativo», cioè i fabbricanti che cedono in locazione finanziaria il bene da loro stessi prodotto.

Resta comunque fermo l'obbligo dei locatari, quando siano datori di lavoro, di ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo in esame.

In linea generale poi, si precisa che l'art. 6 è già entrato in vigore.

#### 7. *Prevenzione incendi.*

In materia di prevenzione e protezione antincendi di cui al capo III e all'art. 30, comma 3, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 13:

a) i luoghi di lavoro ricompresi nelle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59, e nella tabella annessa al D.M. 16 febbraio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, soggetti all'obbligo di controllo da parte dei competenti organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rimangono assoggettati alle normative e procedure vigenti a fini antincendio;

b) i luoghi di lavoro non ricompresi nella precedente lettera a), sono assoggettati alle specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente in materia (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. n. 128/59, D.P.R. n. 320/56 ecc.).

#### 8. *Informazione e formazione dei lavoratori.*

Premesso che relativamente agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, sanciti dagli articoli 21 e 22, l'adempimento non può che essere richiesto a partire dal 28 novembre 1995, dovendosi le relative attività incentrare proprio sugli esiti complessivi della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di protezione adottate, si ritiene peraltro di dover richiamare l'attenzione sulla necessità di fornire una tempestiva informazione ai lavoratori sui principali contenuti del decreto legislativo in argomento, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla consultazione e partecipazione dei lavoratori di cui al capo IV, in rapporto alla necessità di consentire agli stessi l'adozione delle determinazioni di propria competenza.

Analogamente, in vista della necessità di procedere tempestivamente alla adeguata formazione di tutti i lavoratori, si sottolinea che entro la suddetta scadenza dovrà essere programmato uno specifico piano di formazione, che comprenda tutti gli elementi necessari per la sua attuazione, e che sia — come detto — articolato in modo coerente ai risultati della valutazione dei rischi.

#### 9. *Vigilanza sulle industrie estrattive.*

Appare inoltre opportuno sottolineare che l'art. 23, rubricato «Vigilanza», non ha operato alcun trasferimento delle attuali competenze in materia e, pertanto, il riferimento a quelle del settore minerario, attribuite al Ministero dell'Industria, non include quelle relative alle industrie estrattive di 2ª categoria (cave) che sono di competenza delle regioni.

#### 10. *Titolo II - Luoghi di lavoro.*

Si precisa che l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo II decorre:

a) dal 1º gennaio 1996 per i luoghi di lavoro utilizzati anteriormente al 27 novembre 1994;

b) dal 1º marzo 1995 per i luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta a partire dal 27 novembre 1994.

Può essere utile sottolineare che il termine di cui all'art. 33, comma 14 (1º marzo 1995), si riferisce esclusivamente ai luoghi di cui alla precedente lettera b).

Per quanto concerne le specifiche disposizioni (art. 30, commi 4, 5 e 6) dettate a tutela dei lavoratori portatori di handicap, si precisa che — ferma restando l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 384/78, legge n.13/89 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 236/89, legge n. 104/92) — esse devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori.

Inoltre, ove si rendessero necessarie, nei casi suddetti, le misure di cui al comma 6, relative ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993, esse dovranno essere adottate nei tempi congrui alla realizzazione degli interventi necessari.

#### 11. *Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro.*

Per quel che riguarda le prescrizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro, si rammenta che il datore di lavoro, in conformità all'art. 36, è già tenuto ad adeguare le attrezzature di lavoro alle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 del suddetto articolo.

#### 12. *Titolo IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale.*

A tale riguardo, fermo restando che l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 43 decorre dal 28 novembre 1995, si ricorda che, ove prima di tale data si rendesse necessario l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovrà comunque attenersi, nella scelta, alle prescrizioni dell'art. 42.

#### 13. *Titolo V - Movimentazione manuale dei carichi.*

L'adempimento degli obblighi disposti dal presente titolo a carico del datore di lavoro (vedasi art. 48), presupponendo necessariamente una valutazione delle modalità e della dinamica degli atti fisici del lavoratore, nonché dell'ambiente di lavoro, decorre dal 28 novembre 1995.

#### 14. *Titolo VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali.*

In ordine alla disciplina sull'uso dei videoterminali (titolo VI), è opportuno precisare, in via preliminare, che l'articolo rubricato «Definizioni», così come gli analoghi articoli degli altri titoli del decreto legislativo in esame, è stato mutuato dalla normativa comunitaria, in base alla quale le definizioni individuano il campo di applicazione oggettivo e soggettivo, ossia l'ambito all'interno del quale devono essere attuate le disposizioni via via recate dalle norme del relativo titolo.

Tale tecnica legislativa ha il pregio di consentire, da un lato l'immediata individuazione dell'area di attuazione della normativa (ed in questo corrisponde, in parte, alla

usuale definizione di «campo di applicazione» dell'ordinamento italiano) e dall'altro consente una più snella articolazione interna delle varie norme, in quanto, una volta indicato in premessa il significato che assumono i vari termini, si evitano faticose ripetizioni nonché possibili equivoci interpretativi.

Ciò premesso, si fa presente che l'art. 51, comma 1, lettera c), nel definire il lavoratore come colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, durante l'intero arco della settimana lavorativa, definisce automaticamente il campo di applicazione soggettivo di tutto il titolo.

Consequentemente il citato art. 54 rubricato «Svolgimento quotidiano del lavoro» disciplina, sempre nei confronti dello stesso lavoratore, il regime delle interruzioni (pause o cambiamento di attività).

Analogamente il successivo art. 55 prevede la sorveglianza sanitaria solo per i suddetti lavoratori. Riguardo ai posti di lavoro, sempreché siano utilizzati dai lavoratori di che trattasi, essi devono essere adeguati alle prescrizioni contenute nell'allegato VII ai sensi e con le modalità previste dall'art. 58.

Appare così evidente che l'intenzione del legislatore è stata quella di assicurare specifiche misure preventive in favore di coloro per i quali sussistono rischi per la salute prevedibili in base ai dati scientifici disponibili.

Tali dati evidenziano che il rischio da attività su VDT è significativo solo quando il lavoratore vi sia addetto «regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale» (Direttiva 90/270/CEE, art. 2, lettera c).

Il legislatore italiano ha ritenuto, sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili, che ciò avvenga solo quando si riscontrino le condizioni riportate nella citata definizione di lavoratore di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 626/94.

Quanto alla decorrenza delle norme, l'art. 58 stabilisce che a partire dal 1° marzo 1995 i nuovi posti di lavoro, quali definiti all'art. 51 lettera b), devono essere conformi all'allegato VII.

A tale proposito si fa presente che, a causa di un errore materiale — che si provvederà a correggere con un successivo decreto legislativo di integrazione — l'allegato VII contenente le prescrizioni cui devono rispondere i posti di lavoro con videoterminale, è mancante della parte riguardante l'ambiente e l'interfaccia elaboratore-uomo; si ritiene peraltro opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di integrazione, riportare in questa sede detta parte (si veda nelle pagine seguenti), in quanto utile termine di riferimento, soprattutto con riguardo agli aspetti ergonomici, ai fini della valutazione del rischio e della individuazione delle relative misure di prevenzione.

Va precisato infine, che le disposizioni in questione non hanno introdotto alcuna forma obbligatoria di certificazione, e conseguente marcatura, attestanti la rispondenza delle attrezzature ai requisiti individuati dal suddetto allegato, in particolare a quelli ergonomici.

La conformità delle apparecchiature facenti parte del posto di lavoro e quindi anche del piano di lavoro, sedie ecc..., è data dal rispetto delle norme nazionali di buona tecnica UNI e CEI applicabili, alle quali dovrebbe far riferimento il fabbricante, e inoltre le stesse individuano il livello di fattibilità tecnologica per l'applicazione concreta delle misure di prevenzione e protezione.

## 2. AMBIENTE

### a) Spazio.

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

### b) Illuminazione.

L'illuminazione generale e/o l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

### c) Riflessi e abbagliamenti.

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

### e) Calore.

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

### f) Radiazioni.

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) *Umidità.*

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

## 3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenze e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l'informazione in un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

15. *Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni.*

Ai fini della protezione da agenti cancerogeni (titolo VII), il datore di lavoro che utilizza agenti cancerogeni, quali definiti dall'art. 61, è tenuto, ai sensi del successivo art. 62, ad evitare o ridurre l'utilizzazione dell'agente cancerogeno sul luogo di lavoro, mediante le seguenti misure, indicate in ordine prioritario e tutte strettamente correlate alla loro effettiva fattibilità tecnica:

a) sostituzione dell'agente con altro agente che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non è nocivo o lo è meno;

b) impiego di un agente in un sistema chiuso;

c) riduzione dei livelli di esposizione dei lavoratori.

Al riguardo si evidenzia che tali obblighi non possono prescindere dalla valutazione del rischio di cui agli artt. 4 e 63, quando sia necessaria la individuazione delle condizioni in cui gli agenti sono utilizzati o la valutazione dell'entità del rischio cui il lavoratore è potenzialmente esposto nell'esercizio delle proprie specifiche attività. Si deve infatti considerare che, per quanto riguarda la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori, per individuare misure valide ed efficaci, condizione preventiva e necessaria è la determinazione quantitativa, dato che le informazioni dell'etichetta e l'allegato VIII afferiscono alla sola classificazione della pericolosità delle sostanze ovvero preparati o processi.

Occorre inoltre tener presente che, quando ci si trovasse di fronte a misure di prevenzione di particolare complessità e rilevanza sotto il profilo tecnico ed organizzativo, non si potrebbe che consentire tempi congrui per la adozione e quindi per l'assolvimento dei relativi adempimenti.

Tali esigenze riconducono, per le ragioni esposte al punto 3 della presente circolare, alla scadenza del 27 novembre 1995.

E' appena il caso di ricordare che, nelle more, il datore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56.

Il datore di lavoro è invece già tenuto ad attuare le disposizioni dettate dagli articoli 67 e 68 per i casi di esposizioni non prevedibili e per le operazioni lavorative particolari, trattandosi di puntualizzazioni di obblighi già disciplinati dalla precedente legislazione.

L'esigenza di indicare chiaramente e immediatamente la pericolosità dei sistemi, preparati o procedimenti di cui all'allegato VIII, pone il problema del tipo di segnaletica da usare, atteso che per questi, né la legge 29 maggio 1974, n. 256, né il decreto del Presidente della Repubblica n. 524/82, prevedono specifiche forme di contrassegno.

In tali casi il datore di lavoro può provvedere ad assolvere ai suoi obblighi, laddove previsti (vedasi art. 66, commi 4 e 68, comma 1, n. 2), utilizzando il segnale di pericolo generico previsto dal punto 1) dell'allegato II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 524/82, integrato da un cartello complementare con le indicazioni di un potenziale rischio cancerogeno.

16. *Titolo VIII - Protezione da agenti biologici.*

Il titolo VIII ha sottoposto ad una disciplina specifica l'uso degli agenti biologici nell'ambiente di lavoro.

Al riguardo occorre evidenziare che l'impiego confinato di una particolare specie di agenti biologici, ossia dei microorganismi geneticamente modificati e l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, sono stati disciplinati anche a fini di tutela dell'ambiente esterno e della popolazione, rispettivamente dai decreti legislativi numeri 91 e 92 del 3 marzo 1993.

Le indicazioni utili ad agevolare una omogenea applicazione delle normative suddette saranno oggetto di apposita circolare, essendo necessario un approfondito esame delle possibili interconnessioni, attualmente in corso nelle sedi competenti.

In linea generale, per quel che riguarda le disposizioni in materia di comunicazione ed autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 76 e 77, può essere utile precisare che le stesse si intendono riferite anche al datore di lavoro che già esercita le attività ivi menzionate.

In ordine poi all'art. 86 che, nell'introdurre l'obbligo della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischio nelle attività con uso di agenti biologici, ne disciplina altresì le relative modalità, si fa presente che, sempre per un mero errore materiale, l'articolo in questione è carente degli ultimi quattro commi, il quinto dei quali è poi richiamato nel successivo art. 87: si provvederà a colmare tale lacuna con il decreto legislativo di integrazione di cui si è già fatto cenno.

*Il Ministro: TREU*

95A4956

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 19 aprile 1995, n. US/482.

### Dighe di ritenuta - Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio.

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali*

*Al Servizio nazionale dighe - Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Al Magistrato alle acque di Venezia*

*Al Magistrato per il Po di Parma*

*Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche*

*Agli uffici del genio civile di:*

*Bolzano*

*Trento*

*Gorizia*

*Pordenone*

*Trieste*

*Udine*

*Al Servizio nazionale idrografico e mareografico*

*Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto*

*Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali*

*Al Dipartimento per la protezione civile*

*Ai commissari del Governo*

*Alla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici*

*Alla Presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici*

*Alla Direzione generale degli affari generali e del personale*

Il vigente quadro normativo in materia di vigilanza sulla progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, quale risulta in seguito alle innovazioni introdotte con decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede la seguente ripartizione di competenze:

il Servizio nazionale dighe, per le opere di sbarramento di altezza maggiore di 15 metri o che determinino un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi, d'ora innanzi definite «grandi dighe»;

gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici, per le dighe di caratteristiche inferiori a servizio di grandi derivazioni d'acqua, d'ora innanzi definite «piccole dighe»;

le regioni per le rimanenti opere di sbarramento.

A tale assetto di attribuzioni occorre aggiungere che, in forza dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali), come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge sopraindicato, gli uffici decentrati di questa amministrazione continuano, fino al 31 dicembre 1995, a svolgere le attività di cui agli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, anche per le «grandi dighe», di competenza, come si è visto, del Servizio nazionale dighe.

Oltre ai compiti esercitati transitoriamente, gli stessi uffici mantengono, sempre relativamente alle «grandi dighe», le attribuzioni di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, del medesimo regolamento n. 1363/1959 in forza dell'art. 24, comma 1, lettera e), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991.

A seguito delle innovazioni succedutesi, sembra opportuno fornire elementi di chiarimento in ordine al complesso delle competenze degli organi decentrati di questo Ministero, sia relativamente alla fase transitoria, sia per quanto attiene alla fase «a regime».

#### 1. Attribuzioni «a regime».

1.1. Relativamente alle «grandi dighe» occorre in primo luogo precisare che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, restano in via definitiva riservate agli uffici decentrati di questa amministrazione le seguenti competenze:

a) trasmissione al Servizio nazionale dighe, per l'approvazione di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di massima dell'opera di sbarramento, allegato alla domanda di concessione di derivazione d'acqua, ed acquisizione della intervenuta pronuncia agli atti dell'istruttoria sulla istanza medesima.

Su tale adempimento poco si ha da osservare, rappresentando il necessario punto di congiunzione tra l'istruttoria per la concessione di derivazione d'acqua e quella concernente l'approvazione dei progetti delle relative opere (di massima ed esecutivo) dello sbarramento che si intende realizzare;

b) autorizzazione all'esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi, dopo l'approvazione del progetto di massima da parte del Servizio dighe (art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959) ed il rilascio della concessione di derivazione o della autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori (art. 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775). Tale attribuzione di competenza non si estende alla autorizzazione alla costruzione dello sbarramento, prevista dall'art. 7, comma 2, del regolamento n. 1363/1959, risultando questo adempimento ormai di competenza del Servizio nazionale dighe.

1.2. Con riferimento alle «piccole dighe» restano attribuite alla competenza esclusiva di codesti provveditori alle opere pubbliche tutte le funzioni in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio, previste dal regolamento n. 1363/1959, dalle circolari di questo Ministero e dal riferito decreto-legge n. 507/1994.

Al riguardo, si sollecitano le sezioni locali a dare corso, nel più breve tempo possibile, agli adempimenti imposti dalla nuova normativa, e di provvedere alla regolarizzazione, ove necessario, della posizione tecnica ed amministrativa degli sbarramenti già in esercizio.

In particolare è necessario redigere, ove non si sia già provveduto, gli schemi di foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento, come prescritto dalla circolare di questo Ministero n. 352/1987, e trasmetterli alla scrivente Direzione generale per l'invio alla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tuttora competente alla relativa approvazione, ai sensi della richiamata circolare.

Nelle more della approvazione del predetto foglio, codesti uffici avranno cura di prescrivere ai soggetti gestori il rispetto delle disposizioni contenute nello schema predisposto.

Parimenti codesti uffici dovranno, con tutta urgenza, sollecitare i gestori degli sbarramenti alla designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto, come prescritto dall'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 507/1994.

Quanto alla normativa tecnica applicabile, è appena il caso di precisare che, in attesa della emanazione del nuovo regolamento dighe previsto dall'art. 2 del sopracitato decreto-legge, continua ad operare quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe di altezza superiore a 10 metri o che determinino un invaso superiore a 100.000 metri cubi.

Resta comunque stabilito che, sino all'emanazione del nuovo regolamento dighe, questo Ministero, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 9, comma 3, della legge

18 marzo 1989, n. 183, ritiene di continuare ad avvalersi dell'attività del medesimo servizio, affinché non venga meno l'indispensabile apporto di consulenza tecnica che, in base al regolamento del 1959 ed alle circolari successive, il Servizio nazionale dighe forniva alla scrivente amministrazione, allorché esso operava in collegamento funzionale con la IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ne consegue che, anche in relazione agli sbarramenti di altezza compresa tra i 10 e i 15 metri di altezza e che determinino un invaso compreso tra 100.000 ed un milione di metri cubi il Servizio nazionale dighe dovrà continuare a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959 e dalle circolari 28 agosto 1986, n. 1125, e 4 dicembre 1987, n. 352.

Per gli sbarramenti al di sotto dei 10 metri e con un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, a norma della «Premessa» al citato regolamento n. 1363/1959, saranno codesti uffici decentrati a decidere, caso per caso, in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali norme del regolamento siano da applicare.

Rimane, inoltre, inteso che per sbarramenti con parametri dimensionali superiori ai valori sopracitati, di competenza di questa amministrazione, ove non si intendano applicare integralmente le suddette norme, codesti uffici dovranno chiedere in merito il parere della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite la scrivente Direzione generale.

Allo stesso modo si procederà per le approvazioni in sanatoria previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 507/1994.

## 2. *Attribuzioni in via transitoria relativamente alle «grandi dighe».*

Per quanto concerne l'assetto delle competenze nell'attuale periodo transitorio, si ricorda che, a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 507/1994, gli uffici decentrati di questa amministrazione, oltre alle attribuzioni di cui al paragrafo precedente, continuano, come è noto, ad esercitare i compiti previsti dagli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento n. 1363/1959, relativamente alle «grandi dighe».

Al riguardo è bene precisare che non tutte le attribuzioni in materia di vigilanza sull'esercizio delle «grandi dighe» sono esercitate dagli uffici decentrati di questa amministrazione.

Infatti, a norma dell'art. 24, comma 1, lettera e), nonché commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991, resta di competenza del Servizio nazionale dighe, tra l'altro, la funzione di supervisione,

coordinamento e vigilanza sulle operazioni di controllo sul comportamento degli sbarramenti in esercizio, da esercitarsi con le puntuali modalità fissate dall'art. 24, comma 6.

Pertanto, codesti provveditori alle opere pubbliche, nell'espletamento in via transitoria delle cennate attività, si atterranno alle istruzioni emanate dal Servizio in parola.

Tra i compiti che restano transitoriamente affidati a codesti uffici, un cenno a parte meritano quelli previsti dall'art. 11 del regolamento dighe. Infatti, non rientrando più nelle attribuzioni di questa amministrazione la vigilanza sulla progettazione e sulla costruzione dello sbarramento per le «grandi dighe», occorrerà che da parte di codesti uffici, nell'applicazione delle norme in parola, si operi con il necessario coordinamento con il Servizio nazionale dighe: in particolare, considerata la natura fiduciaria del relativo incarico, si ravvisa l'opportunità che sulla nomina dell'assistente governativo prescritta dall'art. 11, comma 2, venga acquisito il preventivo benessere del Servizio stesso.

Dal sistema delle competenze definito dalla normativa vigente deriva che già da ora non rientra più tra le attribuzioni di questa amministrazione, ma in quelle del Servizio nazionale dighe, la predisposizione e la successiva approvazione del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento per le «grandi dighe» (art. 6 del regolamento n. 1363/1959).

Lo stesso vale per il foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione, che la più volte richiamata circolare n. 352/1987 prevedeva dovesse essere predisposto a cura degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici ed approvato dalla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale disposizione risulta ora in tal senso modificata, in quanto la relativa competenza per le «grandi dighe» non rientra più, neanche transitoriamente, nelle competenze di questa amministrazione.

Considerato, comunque, che per tale adempimento la citata circolare fissava un termine ordinatorio di diciotto mesi dalla sua emanazione, e nello spirito di collaborazione tra diverse amministrazioni dello Stato, si invitano gli uffici in indirizzo a trasmettere al Servizio nazionale dighe, ove non vi avessero già provveduto, i fogli di condizioni già predisposti.

*Il Ministro:* BARATTA

*Registrata alla Corte dei conti il 15 giugno 1995  
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 335*

95A4904

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 19 luglio 1995, n. 5.

Modifica della circolare 26 ottobre 1994, n. 6, che detta disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi soggetta a compensazione finanziaria CE.

*Ministero delle finanze - Al Comando generale della guardia di finanza*

*Al Comando generale dei carabinieri  
All'Ispettorato centrale repressione frodi*

*Al reparto operativo dei carabinieri presso il MIRAAF*

*All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

*Alla regione Sicilia*

*Alla regione Calabria*

*Alla regione Campania*

*Alla regione Puglia*

*Alla regione Basilicata*

*Alla regione Sardegna*

*All'UNAPROA*

*All'UIAPOA*

*All'UNACOA*

*All'ANICAV*

*All'ASSITRAPA*

*All'AIPA*

*All'ANITAO*

*Al CITRAG*

*Alla Confcooperative*

*Alla Lega delle cooperative*

*All'AGCI*

*All'UNCI*

*All'UGC*

*Alla Confagricoltura*

*Alla Coldiretti*

La circolare 26 ottobre 1994, n. 6, che detta disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi soggetta a compensazione finanziaria CE è così di seguito modificata.

Al titolo «Norme generali» il sottotitolo «Condizioni per la trasformazione» è così modificato:

il comma 5 è sostituito dal seguente: «Le industrie che per motivazioni commerciali, consegnano il prodotto ottenuto immediatamente ad industrie di seconda lavorazione, oltre alle normali linee di estrazione, devono possedere ed utilizzare dal 1° dicembre 1995 impianti idonei alla pastorizzazione ed alla concentrazione del prodotto».

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Ministro:* LUCHETTI

95A4924



**MINISTERO DELL'INTERNO**

CIRCOLARE 15 maggio 1995, n. 559/C.25372.10171(3).

**Collezionismo di armi.***Ai questori della Repubblica*

e, per conoscenza:

*Ai prefetti della Repubblica**Al commissario del Governo per la  
provincia di Trento**Al commissario del Governo per la  
provincia di Bolzano**Al presidente della giunta regionale  
della Valle d'Aosta**Al commissario dello Stato nella  
regione siciliana**Al rappresentante del Governo nella  
regione sarda**Al commissario del Governo nella  
regione Friuli-Venezia Giulia**Ai commissari del Governo nelle  
regioni a statuto ordinario**Al presidente della Commissione di  
coordinamento nella Valle d'Aosta**Al comando generale dell'Arma dei  
carabinieri**Al comando generale del Corpo della  
guardia di finanza*

Da più parti è stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito al quesito se la licenza per la collezione di armi comuni prevista dall'art. 10, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, abbia validità annuale o se sia, invece, permanente in analogia al titolo autorizzatorio stabilito per la collezione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.

Al riguardo si fa presente che l'art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prescrive la regola della validità annuale delle licenze di polizia, salve le eccezioni espressamente disposte dalla legge.

In materia di collezione di armi non si rinvergono eccezioni di portata generale a quella regola ma solo e specificamente per la particolare categoria delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ribadito dall'art. 11 del decreto ministeriale 14 aprile 1982.

Conseguenza di quanto testé esposto è che la licenza di collezione di armi comuni ha validità annuale e necessita, diversamente da quella di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica — composta da armi obiettivamente meno pericolose — di controlli, anno per anno, nei confronti dei soggetti autorizzati, per verificarne la piena affidabilità.

Il titolo autorizzatorio ex art. 10, comma 6, della legge n. 110/1975, dovrà essere richiesto da colui che intenderà detenere un numero superiore a tre per le armi comuni da sparo ed a sei per le armi di uso sportivo ex legge 25 marzo 1986, n. 85.

Si sensibilizzano le sezioni locali sulla necessità che si proceda con la dovuta attenzione ad istruire le pratiche concernenti il primo rilascio dell'autorizzazione in argomento di modo che, in sede di rinnovo annuale, venga posta attenzione, di massima, al solo permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti che dettero luogo al rilascio della medesima.

Nel contempo, si rileva che fermo il divieto di usare le armi costituite in collezione — per le quali non è possibile possedere le relative munizioni a mente dell'art. 10 della legge n. 110/1975 — la licenza di collezione in discorso, non esclude la possibilità di usare le altre armi detenute previa denuncia ex art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non inserite nella «raccolta» in questione, nei limiti sanciti dalla legislazione in materia.

Nell'autorizzazione innanzi menzionata, infatti, devono includersi soltanto le armi in eccedenza al numero consentito per la semplice detenzione — e specificati dal sopracitato sesto comma dell'art. 10 (e successive modifiche) — così che resta fermo il diritto del singolo di fruire di quelle — naturalmente con il rispettivo munizionamento — che non rientrano nella collezione, alla stessa stregua dei detentori non collezionisti.

Si ribadisce, altresì, che l'obbligo di denuncia della detenzione dell'arma imposto dall'art. 38 del testo unico in trattazione, incombe sempre sia sul semplice detentore che sul collezionista.

Nell'ipotesi in cui il titolare della licenza in esame intendesse acquistare (beninteso mediante uno dei titoli abilitativi all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) un'altra arma comune da sparo oppure un'altra arma per uso sportivo da aggiungere alla sua collezione, dovrà, prima di entrare in possesso della medesima, rivolgere istanza all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente, tesa ad ottenere la iscrizione del predetto manufatto nel provvedimento autorizzatorio in argomento.

Qualora la sopracitata autorità autorizzasse siffatta iscrizione, il collezionista potrà acquisire l'arma in parola e dopodiché, dovrà rendere la denuncia ex art. 38 del già citato testo unico.

Per quanto attiene al profilo meramente fiscale connesso alla licenza «de qua», è appena il caso di precisare che, in ottemperanza al disposto dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la medesima non è più soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

*Il capo della polizia: MASONE*

95A4905

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il commissario straordinario di Chianche (Avellino) con deliberazione n. 88 del 24 marzo 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 1994 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Mario Bianchino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Avellino, con nota n. 74185/sett. III del 12 giugno 1995, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Mario Bianchino ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Sergio Fenizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995 è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, commissario straordinario liquidatore del comune di Chianche (Avellino) il dott. Sergio Fenizia, in sostituzione del dott. Mario Bianchino.

95A4908

### Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare

Con decreto ministeriale 24 luglio 1995 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla fondazione Carlo Girola un complesso immobiliare sito in Milano, via Girola n. 30 per il prezzo di L. 8.500.000.000, che l'ufficio tecnico erariale di Milano ha ritenuto possa rappresentare il valore congruo attribuibile all'immobile alla data del 26 novembre 1988.

95A4907

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Sofia Ferri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Maria Patrizia Bersotti notaio in Asciano, numero di rep. 4396, consistente in due appartamenti siti in Siena in via G. Gigli n. 34 per le esigenze della sezione di Siena.

95A4925

### Dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali raccolti ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

#### NOTE ESPLICATIVE DELLE TABELLE

#### Tabella 1.

Riporta i dati riferiti al numero complessivo di animali utilizzati negli esperimenti in Italia nel triennio 1992-1994, suddivisi per specie e per anno in base alla tabella suggerita dalla Comunità europea, e utilizzata in via sperimentale.

#### Tabella 2a, 2b e 2c.

Riportano, con riferimento agli anni 1992 (2a), 1993 (2b) e 1994 (2c), il numero complessivo di animali utilizzati in Italia suddivisi in base alle tipologie di esperimento previste all'art. 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 116/92, e cioè:

esperimenti per lo sviluppo, la produzione, l'effettuazione di prove di qualità di innocuità ed efficacia dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quei prodotti che servono per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute nell'uomo, negli animali e nelle piante;

esperimenti finalizzati alla valutazione, rilevazione e controllo delle modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante.

Il dettaglio relativo alle diverse finalità scientifiche per cui vengono utilizzati gli animali è riportato nella legenda allegata alle tabelle. Le categorie previste sono basate, oltretutto su quelle espresse dal D.Lgs. n. 116/92, anche sulle tabelle elaborate sperimentalmente dalla Comunità europea e diffuse con la circolare n. 8 del 22 aprile 1994.

#### Tabella 3.

Riporta, suddivisi per specie, il numero di animali utilizzati in Italia, negli esperimenti previsti dalle leggi vigenti ai fini della tutela della salute umana ed animale.

Inoltre si noti che:

1) le specie animali riportate in neretto sono quelle per il cui utilizzo è prevista l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 116/92;

2) la dicitura «Altri carnivori» è riportata solamente nella tabella 1 in quanto il dato relativo all'utilizzo delle suddette specie è pari a zero in ogni anno del triennio considerato.

#### LEGENDA

TABELLE 2a, 2b, 2c — Animali utilizzati negli esperimenti negli anni 1992, 1993 e 1994 in Italia suddivisi in categorie selezionate [D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b)].

0 = Dati non disponibili in quanto comunicati in modo non conforme alla tabella 1 di cui all'allegato 2 della circolare n. 8 del 22 aprile 1994.

1 = Studi biologici di natura fondamentale.

2 = Ricerca, sviluppo e controllo della qualità per prodotti ed apparecchiature di medicina umana, veterinaria e odontoiatrica escluse valutazioni di sicurezza.

3 = Diagnosi di malattie.

4 = Valutazioni tossicologiche e altre valutazioni incluse valutazioni di sicurezza di prodotti e apparecchiature per medicina umana, veterinaria e odontoiatrica.

5 = Educazione e formazione.

6 = Controllo della qualità, pirogeni e farmacoepia ufficiale.

7 = Altri studi non compresi nelle categorie precedenti.

TABELLA 1 — Animali utilizzati negli esperimenti in Italia nel triennio 1992-1994 per specie [D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera a)].

<b>SPECIE</b>	<b>1992</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>
TOPI	529.477	538.015	503.580
RATTI	534.533	522.260	454.448
CAVIE	48.777	50.952	39.451
CRICETI	6.827	3.246	1.775
ALTRI RODITORI	1.306	1.615	1.774
CONIGLI	55.827	49.530	48.019
GATTI	401	209	147
CANI	1.357	1.566	1.058
FURETTI	37	0	0
ALTRI CARNIVORI	0	0	0
CAVALLI, ASINI E ZEBRE	3	3	22
SUINI	917	1.368	1.415
CAPRINI	33	26	76
OVINI	214	289	794
BOVINI	38	267	128
PRIMATI NON UMANI	561	398	290
ALTRI MAMMIFERI	0	0	96
QUAGLIE	0	110	215
ALTRI VOLATILI	11.004	15.010	23.947
RETTILI	127	225	550
ANFIBI	2.973	3.261	1.811
PESCI	4.940	6.999	14.960
<b>TOTALI</b>	<b>1.199.352</b>	<b>1.195.349</b>	<b>1.094.556</b>

TABELLA 2a — Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno 1992 in Italia suddivisi in categorie selezionate [D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b)].

SPECIE	CATEGORIE SELEZIONATE							
	0	1	2	3	4	5	6	7
TOPI	35909	45277	272993	12787	34194	307	90312	37698
RATTI	24969	37057	359272	31	40527	408	23578	48691
CAVIE	1444	3218	22465	2576	3041	5	13294	2734
CRICETI	420	2565	845	10	2952	0	0	35
ALTRI RODITORI	0	328	839	100	0	0	0	39
CONIGLI	1663	2141	13692	492	3127	1	14518	20193
GATTI	5	159	156	0	0	0	19	62
CANI	5	56	273	0	974	0	49	0
FURETTI	0	0	37	0	0	0	0	0
CAVALLI, ASINI E ZEBRE	0	3	0	0	0	0	0	0
SUINI	273	54	485	80	0	25	0	0
CAPRINI	0	6	6	0	2	0	0	19
OVINI	5	57	79	20	0	2	0	51
BOVINI	1	5	1	0	0	1	0	30
PRIMATI NON UMANI	1	106	1	0	278	0	129	46
ALTRI MAMMIFERI	0	0	0	0	0	0	0	0
QUAGLIE	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI VOLATILI	3430	939	5161	315	982	0	27	150
RETTILI	32	95	0	0	0	0	0	0
ANFIBI	611	2102	18	0	52	190	0	0
PESCI	2359	644	0	0	0	125	0	1812
<b>TOTALI</b>	<b>71127</b>	<b>94812</b>	<b>676323</b>	<b>16411</b>	<b>86129</b>	<b>1064</b>	<b>141926</b>	<b>111560</b>

TABELLA 2b — Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno 1993 in Italia suddivisi in categorie selezionate [D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b)].

SPECIE	CATEGORIE SELEZIONATE							
	0	1	2	3	4	5	6	7
TOPI	47051	56520	255272	18336	39714	80	78365	42686
RATTI	25900	39182	328116	162	46059	160	27344	55337
CAVIE	3259	3402	23352	1424	3054	0	14141	2320
CRICETI	292	451	1258	104	1141	0	0	0
ALTRI RODITORI	0	309	1214	0	30	0	0	62
CONIGLI	4417	1358	12081	363	2626	0	12215	16470
GATTI	0	155	7	0	7	0	16	24
CANI	7	46	329	0	1166	0	11	7
FURETTI	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVALLI, ASINI E ZEBRE	0	3	0	0	0	0	0	0
SUINI	335	401	470	111	2	41	0	8
CAPRINI	0	2	7	0	0	0	0	17
OVINI	11	172	38	20	0	3	0	73
BOVINI	12	144	2	0	50	1	0	30
PRIMATI NON UMANI	261	0	4	0	14	0	68	51
ALTRI MAMMIFERI	0	0	0	0	0	0	0	0
QUAGLIE	66	44	0	0	0	0	0	0
ALTRI VOLATILI	7534	1215	5017	115	960	0	35	134
RETTILI	0	225	0	0	0	0	0	0
ANFIBI	0	3151	55	0	0	55	0	0
PESCI	0	4149	0	0	868	57	0	1915
<b>TOTALI</b>	<b>89145</b>	<b>110939</b>	<b>627222</b>	<b>20635</b>	<b>95691</b>	<b>397</b>	<b>132186</b>	<b>119134</b>

TABELLA 2c — Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno 1994 in Italia suddivisi in categorie selezionate [D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b)].

SPECIE	CATEGORIE SELEZIONATE							
	0	1	2	3	4	5	6	7
TOPI	25673	77548	221676	14177	45536	110	81742	37388
RATTI	16738	61473	273184	294	30709	147	24656	47247
CAVIE	1887	4011	14628	1531	3652	25	11231	2486
CRICETI	356	596	735	30	49	0	0	9
ALTRI RODITORI	118	395	1221	0	0	0	0	40
CONIGLI	2792	2736	10614	294	2411	0	10852	18320
GATTI	0	114	13	0	0	0	8	12
CANI	197	49	286	0	518	0	0	8
FURETTI	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVALLI, ASINI E ZEBRE	0	3	19	0	0	0	0	0
SUINI	335	537	378	118	9	23	0	15
CAPRINI	0	44	21	0	0	0	3	8
OVINI	104	326	224	19	18	2	0	101
BOVINI	14	45	25	0	0	1	0	43
PRIMATI NON UMANI	146	15	14	0	4	0	76	35
ALTRI MAMMIFERI	0	96	0	0	0	0	0	0
QUAGLIE	114	101	0	0	0	0	0	0
ALTRI VOLATILI	6764	5533	9293	727	1435	0	39	156
RETTILI	0	548	0	0	0	2	0	0
ANFIBI	145	1528	53	0	0	85	0	0
PESCI	1658	5960	0	0	4140	28	0	3174
<b>TOTALI</b>	<b>57041</b>	<b>161658</b>	<b>532384</b>	<b>17190</b>	<b>88481</b>	<b>423</b>	<b>128337</b>	<b>109042</b>

TABELLA 3 — Animali utilizzati in Italia nel triennio 1992-1994 negli esperimenti richiesti dalle leggi vigenti, suddivisi in categorie selezionate [D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera c)].

<b>SPECIE</b>	<b>1992</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>
TOPI	397.499	373.342	348.684
RATTI	423.377	401.519	328.549
CAVIE	38.800	40.547	29.511
CRICETI	3.797	2.399	784
ALTRI RODITORI	839	1.244	1.221
CONIGLI	31.337	26.922	23.877
GATTI	175	30	21
CANI	1.296	1.506	804
FURETTI	37	0	0
CAVALLI, ASINI E ZEBRE	0	0	19
SUINI	485	472	387
CAPRINI	8	7	24
OVINI	79	38	242
BOVINI	1	52	25
PRIMATI NON UMANI	408	86	94
ALTRI MAMMIFERI	0	0	0
QUAGLIE	0	0	0
ALTRI VOLATILI	6.170	6.012	10.767
RETTILI	0	0	0
ANFIBI	70	55	53
PESCI	0	868	4.140
<b>TOTALI</b>	<b>904.378</b>	<b>855.099</b>	<b>749.202</b>

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

#### Cambi del giorno 18 agosto 1995

Dollaro USA	1620,89
ECU	2060,48
Marco tedesco	1098,54
Franco francese	320,65
Lira sterlina	2503,14
Fiorino olandese	981,58
Franco belga	53,464
Peseta spagnola	12,892
Corona danese	283,62
Lira irlandese	2561,01
Dracma greca	6,875
Escudo portoghese	10,636

Dollaro canadese	1193,76
Yen giapponese	16,659
Franco svizzero	1325,01
Scellino austriaco	156,22
Corona norvegese	251,57
Corona svedese	220,53
Marco finlandese	370,66
Dollaro australiano	1194,92

95A5010

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento d'ufficio di una società cooperativa con nomina di commissario liquidatore

Con deliberazione n. 3081 del 26 giugno 1995 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Coop. edilizia Orianna - Soc. coop. a r.l.», in Pordenone, costituita il 19 dicembre 1980 per rogito notaio dott. Severino Prozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Lugino Battiston con studio in Pordenone, piazzale XX Settembre, 8

95A4929

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 301/1995 del 7 giugno 1995, concernente la specialità medicinale Nitossil, alla pag. 34, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove si legge:

«Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento completo della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Lisapharma S.p.a. nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio, 11,», deve leggersi:

«Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento completo e il relativo controllo di qualità nelle materie prime sul prodotto finito della specialità sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Lisapharma S.p.a. nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio, 11,».

95A4937

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 0 0 1 9 4 0 9 5 \*

L. 1.300